



COMUNE DI SANT'ANTIMO

Provincia di Napoli

Segreteria Generale

Tel 081.8329501 / 2 - Fax 081.8337110

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 26.04.2010

OGGETTO: DPR 267/00 – ART. 194, c. 1, lett a) Riconoscimento legittimà debiti fuori bilancio derivanti da 3 sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore;

L'anno duemiladieci e questo giorno ventisei del mese di aprile alle ore 19,00 nell'aula delle consuete adunanze presso la S.M. Giovanni XXIII, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 20.04.2010 prot. 9021 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e pubblica, di 1^ convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Geom. Vincenzo D'Aponte.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti, al momento della discussione dell'argomento di cui all'oggetto, n. 21 e assenti n. 10 sebbene invitati, come segue:

n. ord	Cognome e nome	pre- senti	as- - se nt i	N ord	Cognome e Nome	pre- sen ti	as- sen ti
1	PIEMONTE FRANCESCO	X		17	PETITO SANTO	X	
2	CEPARANO CARLO		X	18	MAZZEO FRANCESCO		X
3	MARINIELLO IMMACOLATA		X	19	PEDATA FERDINANDO 1958		X
4	D'APONTE VINCENZO	X		20	PEDATA MICHELE	X	
5	DI LORENZO FRANCESCO	X		21	RUSSO DOMENICO ANTONIO ANTIMO		X
6	FERRIERO LEOPOLDO	X		22	CHIARIELLO SANTO	X	
7	DI SPIRITO FRANCESCO		X	23	FERRARA ANTONIO	X	
8	DI DONATO RAFFAELE	X		24	ANGELINO MASSIMILIANO	X	
9	PUCA RAFFAELE	X		25	DI LORENZO LUIGI		X
10	TREVIGLIO INNOCENZO		X	26	FLAGIELLO FRANCESCO		X
11	GRAPPA RAFFAELE	X		27	VERRONE MARIO	X	
12	ESEMPIO FRANCESCO	X		28	GUARINO FRANCESCO		X
13	DI SPIRITO ANTIMO	X		29	CASTIGLIONE SALVATORE	X	
14	MORLANDO FRANCESCO	X		30	DI GIUSEPPE PASQUALE	X	
15	PEDATA FERDINANDO 1965	X		31	GIACCIO GIOVANNI	X	
16	CAPPUCCIO NELLO	X					

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Magnoni incaricato della redazione del verbale. Il Presidente, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OMISSIS

S E T T O R E A F F A R I G E N E R A L I

**AVVOCATURA MUNICIPALE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DPR 267/00- Art. 194 , c. 1, lett a) – Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da 3 sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore.

IL RESPONSABILE

Premesso

-che l'art. 194 del TUEL dispone che, con deliberazione consiliare, gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da specifiche fattispecie previste nel medesimo articolo;

- che tra i casi elencati nel predetto articolo, al comma 1, lett. a) rientrano i debiti conseguenti a condanne per sentenze esecutive;

Considerato che presso il Giudice di Pace di Frattamaggiore si sono conclusi i seguenti 3 giudizi, con condanna dell' Ente al risarcimento di danni a cose a seguito di incidenti verificatisi su strade cittadine, in anni precedenti al corrente esercizio finanziario;

- a) Di Donato Rocco - Sentenza n.18 del 29.6.2009 = € 794,48;
- b) Flagiello Bernardo- Sentenza n. 2101 del 2.5.2008= € 2.007,34;
- c) Cristiano Maria Grazia - Sentenza n. 2111 del 15.5.2009= € 6.636,84;

Ritenuto di dover provvedere al riconoscimento della legittimità di detti debiti al fine di assicurarne il soddisfo entro i termini stabiliti dalla legge;

Dato atto che le somme necessarie troveranno copertura al Tit. 1010808-Cap. 5 "Oneri straordinari gestione corrente- debiti fuori bilancio," del bilancio 2010 in corso di approvazione;

Visto l'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, che dispone la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti;

Visto il regolamento di contabilità attualmente in vigore;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

PROPONE

Quanto segue:

1) Riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 194, co. 1 lett. A) derivanti dalle seguenti sentenze esecutive:

- All A Di Donato Rocco - Sentenza n.18 del 29.6.2009 = € 794,48;
- All. B Flagiello Bernardo- Sentenza n. 2101 del 2.5.2008= € 2.007,34;
- All. C Cristiano Maria Grazia - Sentenza n. 2111 del 15.5.2009= € 6.636,84;

2) demandare agli uffici competenti l'esecuzione della presente;

3) trasmettere, ai sensi dell'art. 23 – comma 5 – della Legge n. 289/2002, il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziario dell'ente, e alla procura regionale della Corte dei conti;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Li, 10.03.2010

IL RESPONSABILE AMM.VO FF
Stefano Verone

Illustra l'argomento l'Assessore al bilancio dr. Ponticello

Interviene il consigliere Castiglione Salvatore

Prende la parola il Sindaco

Il consiglio Comunale

Vista l'allegata proposta;

Uditi tutti gli interventi meglio riportati nell'allegata registrazione;

Visti i verbali della 4^a Commissione Consiliare;

Visti i pareri resi nei modi di legge;

Presenti e votanti 21 favorevoli 19 contrari 0 astenuti 2 (Cappuccio – Petito)

Il punto è approvato

Il consigliere Castiglione chiede di mettere a votazione l'immediata esecutività dell'atto

Favorevoli 19 contrari 0 astenuti 2

L'immediata esecutività è approvata.

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 194 co. 1 lett. A) derivanti da 3 sentenze esecutive emessa dal Giudice di Pace di Frattamaggiore, specificate nell'allegata proposta;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000 n. 267.

ALL A

Studio dell'Avv. Giovanni Di Nocera

80027 Frattamaggiore - NA - Via Biancardi n. 22
tel 0818801069 fax 0818806126

Frattamaggiore, li 01.02.2010

Spett.le
COMUNE DI SANT'ANTIMO
Palazzo Municipale
Ufficio Legale
Via Roma
80029 SANT'ANTIMO

OGGETTO : Di Donato Rocco c/ Comune di Sant'Antimo
*Giudice di Pace di Frattamaggiore – dott. Caserta –
Sentenza n. 18/10*

In riferimento al giudizio in oggetto evidenziato, definito con sentenza del Giudice di Pace di Frattamaggiore il 29.06.09, Vi allego alla presente la specifica delle somme dovute a Di Donato Rocco e quella relativa alle mie competenze professionali maturate.

Le preciso che le eventuali spese di registrazione sono da intendersi a Vs. carico, risultando soccombenti nel giudizio de quo.

SOMME SPETTANTI A DI DONATO ROCCO

- per sorta capitale liquidata in sentenza	€	250,00
- per interessi legali dal 20.05.08 – 10.12.09	€	5,00

TOTALE € 255,00

COMPETENZE PROFESSIONALI MATURATE

- per spese vive liquidate in sentenza	€	20,00
- per diritti ed onorario liquidati in sentenza	€	370,00
- per rimborso spese generali ex art. 14 L.P. Su € 370,00	€	46,25
- per C.P.A. al 4% su € 416,25	€	16,65
- per I.V.A. al 20 % su € 432,90	€	86,58

TOTALE € 539,48

In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgo i miei più cordiali saluti.

Avv. Giovanni Di Nocera
Giovanni Di Nocera

Rilasciate n. 4 (2 EXEC.)

copie - richieste

14 GEN 2010

AVV. G. DI NOCERA

corrisposte marche

per Euro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 18/10 SEN:
N. 4352/08 R.G.
N. 45/10 P. Graf.

COPIA

Il Giudice di pace di Frattamaggiore, nella persona del Dr. Sossio Caserta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

COMUNE DI S. ANTIMO
25 GEN 2010
Prot. N. 1511

nella causa iscritta al nr.4352 del R.G. degli affari civili ordinari e non conten- ziosi dell'anno 2008, avente ad oggetto: Risarcimento danni

TRA

DI DONATO ROCCO , residente in Sant'Antimo alla via Repubblica San Marino, 18 ed elettivamente domiciliato in Frattamaggiore alla via Biancardi, 22, presso lo studio dell'avv. Giovanni Di Nocera, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione del precedente difensore del p. Avv. Angelo Perrino.

ATTORE

E

COMUNE DI SANT'ANTIMO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Sant'Antimo ed elettivamente domiciliato in Sant'Antimo alla via Fiorelli, 37, presso lo studio dell'avv. Antonio Errico, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta conferita in virtù di delibera di Giunta Comunale n. 78 13/05/2008.

183
25 GEN 2010

CONVENUTO

CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 25/05/09 e nelle rispettive

comparse conclusionali, da ritenersi qui riportate.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato il 27/02/2008, l'istante Di Donato Rocco conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Frattamaggiore, il Comune di Sant'Antimo per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni riportati dalla sua auto Renault Clio T.ga DB 079 NL, a seguito del sinistro verificatosi il giorno 05/01/08, alle ore 22,00 circa, in Sant'Antimo.

A supporto della domanda deduceva che la sua auto Renault Clio, mentre percorreva regolarmente, a moderata velocità, la via Corso Italia in Sant'Antimo, allorquando, giunta all'altezza del negozio "Puffy Puff", finiva con la ruota anteriore destra in una grossa buca, posta sul manto stradale, ricolma d'acqua, non visibile e non segnalata;

aggiungeva che per effetto dell'urto, la sua auto Renault Clio riportava danni alla ruota anteriore destra ed alla sua parte meccanica, per la cui riparazione era stata preventivata una spesa di euro 500,00, come da preventivo depositato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro il limite di euro 1.032,91;

aggiungeva, infine, che infruttuosa erano rimaste le richieste di risarcimento danni al Comune di Sant'Antimo, quale ente proprietario e responsabile della manutenzione della strada denominata via Corso Italia.

Aggiungeva che la causa non veniva iscritta a ruolo, per cui con atto di riassunzione della detta citazione conveniva nuovamente il Comune di Sant'Antimo per l'udienza del 23/07/2008 ad oggetto sentire accogliere la domanda di cui al citato atto di citazione e riproposta con il suo atto di riassun-



A handwritten signature in black ink, appearing to be "P. Di Donato".

zione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Sant'Antimo, il quale impugnava la domanda, chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, improponibile ed infondata. In via preliminare deduceva la nullità della domanda per essere del tutto vaga, lacunosa e generica; nel merito deduceva l'insussistenza dei presupposti dell'insidia e trabocchetto richiesti, vale a dire la non visibilità e la non prevedibilità degli stessi; né poteva invocarsi nella fattispecie l'applicazione dell'art. 2051 c.c. per danni cagionati dalle cose in custodia, atteso che la notevole estensione del manto stradale ed il suo utilizzo da parte degli utenti non consentivano l'adempimento dei doveri di diligenza posti a carico del custode.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale; indi, la causa, rassegnate le conclusioni, veniva introitata a sentenza all'udienza del 25/05/09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la proponibilità e l'ammissibilità della domanda, avendo la parte attorea provato la sua richiesta di risarcimento danni al Comune a mezzo lettera raccomandata a.r. prodotta agli atti, nonché la sua legittimazione attiva, come si evince dalla documentazione pure versata agli atti, da ritenersi indubbiamente idonea a provare tale legittimazione attiva.

La legittimazione passiva non risulta contestata, atteso che il Comune riconosce che il luogo dell'asserito sinistro sia una strada comunale, rientrante tra quelle facenti parte del territorio Comunale.

Sempre in via preliminare va rigettata l'eccepita nullità della domanda, la quale ha, in ordine al suo contenuto, tutti gli elementi richiesti dagli artt. 164 e 318

c.p.c., al fine di consentire alla controparte l'esercizio di un concreto diritto di difesa.

Quanto al merito, ritiene questo giudice che la domanda, alla luce delle risultanze probatorie, sia parzialmente fondata e che vada, pertanto, accolta nei limiti appresso precisati.

E' opportuno premettere che secondo un precedente orientamento della Suprema Corte, (Cass. Civ. Sez. III n. 3745/2005), invocato dal convenuto, la presunzione di responsabilità nella produzione del danno derivante da cosa in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., non si applicava laddove l'evento lesivo si fosse verificato lungo una strada comunale, trattandosi di un bene demaniale soggetto alla utilizzazione della generalità degli utenti, la qual cosa limitava fortemente la possibilità di esercitare un'efficace custodia e vigilanza sulla cosa. Pertanto in tale ipotesi poteva invocarsi ed applicarsi soltanto l'art. 2043 c.c., con la conseguenza che nel primo caso, in tema di responsabilità per danni prodotti da cosa in custodia era sufficiente dimostrare il rapporto eziologico tra fatto ed evento lesivo, prescindendosi dalla prova della colpa del soggetto agente; mentre nel secondo caso occorreva dimostrare la colpa della P.A., che restava esclusa allorquando il fatto era percepibile ed evitabile, non costituente una insidia o trabocchetto.

Se non che la Suprema Corte, con recenti pronunce, (Cass. Civ. sez. III 15779/06, Cass. Civ. 1583/06 e Cass. Civ. 17377/07), modificando il precedente orientamento, ha ritenuto applicabile anche nella fattispecie l'art. 2051 c.c., configurando la responsabilità dell'ente proprietario di strade demaniali e custode delle stesse, come oggettiva, salvo la prova a sua carico del caso fortuito, inteso come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento

produttivo del danno.

Ciò posto, è da ritenersi che nella fattispecie possa applicarsi l'art. 2051 c.c., per cui il convenuto Comune, quale proprietario e custode della strada denominata via Corso Italia, è da ritenersi responsabile dell'evento, di cui al giudizio de quo.

Attraverso la deposizione testimoniale, ancorché generica e lacunosa, - resa dall' teste seduto sul sedile anteriore accanto al conducente della Renault Clio-, è emerso in tutta la sua evidenza quanto esposto dall'attore nel suo libello introduttivo, secondo cui la sua auto Renault Clio, verso le ore 22,00, mentre percorreva in Sant'Antimo il Corso Italia, con direzione Asse Mediano, finiva con la ruota anteriore destra in una buca, ricolma d'acqua, riportando danni alla ruota anteriore destra ed alla parte meccanica, tanto da non essere più marciante.

Da tale dinamica emerge con tutta evidenza il rapporto eziologico tra il fatto (caduta della ruota anteriore destra in una buca ricolma di acqua pluviale ed il tipo di danno riportato dalla ruota anteriore destra).

Tuttavia in tale dinamica appare configurabile comunque anche un comportamento colposo a carico del conducente dell'auto attorea, per non aver certamente tenuto una velocità moderata ed adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (centro abitato ed ora notturna con tempo piovigginoso), in quanto, procedendo con la dovuta cautela e la dovuta attenzione, l'impatto nella buca sarebbe stato meno violento e certamente con danni lievi e senza alcun danno meccanico.

Il Comune convenuto, a sua volta, non ha fornito alcuna prova di esistenza nel caso di specie di un caso fortuito, inteso come fatto idoneo ad interrompere il

nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno.

In ordine all'incidenza del grado di colpa, va detto che nella impossibilità di determinare un maggiore o minore apporto a carico dell'uno o dell'altra parte, ritiene questo giudice che appare giusto applicare una concorsualità nella misura del 50% nella produzione dell'evento di cui al giudizio.

Per quanto, poi, concerne il quantum del risarcimento, sulla scorta della documentazione prodotta agli atti, appare congruo l'importo delle operazioni di ripristino, riportato nel preventivo rilasciato dall'autocarrozzeria "Quattro Ruote" di Verde Antimo, ammontante ad euro 500,00, riferita ad interventi tutti da ritenersi riconducibili all'evento de quo.

In applicazione della concorsualità riconosciuta, il citato importo va ridotto nella misura del 50% e va fissato e liquidato in euro 250,00, importo da ritenersi all'attualità. Spettano, pertanto, gli interessi al tasso legale dalla data della resente sentenza sino al soddisfo.

Tenuto al pagamento è il Comune convenuto, obbligato anche al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando in merito alla causa in epigrafe, così provvede, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione disattese :

- Dichiaro il Comune di Sant'Antimo, in persona del l.r.p.t., quale ente proprietario della strada in questione e custode della stessa, responsabile del sinistro per cui è causa nella misura del 50% e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 250,00,



A handwritten signature in black ink, located below the circular stamp.



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

SENTENZA N.

..... 18 / 10

La presente copia conforme all'originale composta di N. 07 facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di ... *Avv. G. N. Nocere*

nell'interesse di ... *de. S. 20*



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Frattamaggiore

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli

F. To

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia per uso notifica.

Frattamaggiore



IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Padricelli

[Handwritten signature]

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto
che precede al Comune di S. AnSIMO
in p. del Simolao p.r.

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa
e sigillata, a mani di

A MANI DI Patrizia Juncich
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI T.Q.

SANT'ANTIMO

25/01/10

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficiale Giudiziario
(Dr. Assunta Montemurro)

Rilasciate n. 4 (2 ESEC.)

copie - richieste

14 GEN 2010

AVV. P. DI NOCERA

corrisposte marche

per Euro. / / IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 18/10 SENI

N. 4352/08 R.G.


N. 45/10 F. Croc.

REPUBBLICA ITALIANA

COPIA

Il Giudice di pace di Frattamaggiore, nella persona del Dr. Sossio Caserta, ha

pronunciato la seguente



SENTENZA

nella causa iscritta al nr.4352 del R.G. degli affari civili ordinari e non contenziosi dell'anno 2008, avente ad oggetto: Risarcimento danni

TRA

DI DONATO ROCCO, (residente in Sant'Antimo alla via Repubblica San Marino, 18 ed elettivamente domiciliato in Frattamaggiore alla via Biancardi, 22, presso lo studio dell'avv. Giovanni Di Nocera, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione del precedente difensore del p. Avv. Angelo Perrino.

ATTORE

E

COMUNE DI SANT'ANTIMO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Sant'Antimo ed elettivamente domiciliato in Sant'Antimo alla via Fiorelli, 37, presso lo studio dell'avv. Antonio Errico, che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta conferita in virtù di delibera di Giunta Comunale n. 78 13/05/2008.

182

CONVENUTO

22 GEN. 2010

CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 25/05/09 e nelle rispettive

comparse conclusionali, da ritenersi qui riportate.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato il 27/02/2008, l'istante Di Donato Rocco conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Frattamaggiore, il Comune di Sant'Antimo per sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni riportati dalla sua auto Renault Clio T.ga DB 079 NL, a seguito del sinistro verificatosi il giorno 05/01/08, alle ore 22,00 circa, in Sant'Antimo.

A supporto della domanda deduceva che la sua auto Renault Clio, mentre percorreva regolarmente, a moderata velocità, la via Corso Italia in Sant'Antimo, allorquando, giunta all'altezza del negozio "Puffy Puff", finiva con la ruota anteriore destra in una grossa buca, posta sul manto stradale, ricolma d'acqua, non visibile e non segnalata;

aggiungeva che per effetto dell'urto, la sua auto Renault Clio riportava danni alla ruota anteriore destra ed alla sua parte meccanica, per la cui riparazione era stata preventivata una spesa di euro 500,00, come da preventivo depositato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, il tutto entro il limite di euro 1.032,91;

aggiungeva, infine, che infruttuosa erano rimaste le richieste di risarcimento danni al Comune di Sant'Antimo, quale ente proprietario e responsabile della manutenzione della strada denominata via Corso Italia.

Aggiungeva che la causa non veniva iscritta a ruolo, per cui con atto di riassunzione della detta citazione conveniva nuovamente il Comune di Sant'Antimo per l'udienza del 23/07/2008 ad oggetto sentire accogliere la domanda di cui al citato atto di citazione e riproposta con il suo atto di riassun-



zione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Sant'Antimo, il quale impugnava la domanda, chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, improponibile ed infondata. In via preliminare deduceva la nullità della domanda per essere del tutto vaga, lacunosa e generica; nel merito deduceva l'insussistenza dei presupposti dell'insidia e trabocchetto richiesti, vale a dire la non visibilità e la non prevedibilità degli stessi; né poteva invocarsi nella fattispecie l'applicazione dell'art. 2051 c.c. per danni cagionati dalle cose in custodia, atteso che la notevole estensione del manto stradale ed il suo utilizzo da parte degli utenti non consentivano l'adempimento dei doveri di diligenza posti a carico del custode.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale; indi, la causa, rassegnate le conclusioni, veniva introitata a sentenza all'udienza del 25/05/09.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va dichiarata la proponibilità e l'ammissibilità della domanda, avendo la parte attorea provato la sua richiesta di risarcimento danni al

Comune a mezzo lettera raccomandata a.r. prodotta agli atti, nonché la sua legittimazione attiva, come si evince dalla documentazione pure versata agli atti, da ritenersi indubbiamente idonea a provare tale legittimazione attiva.

La legittimazione passiva non risulta contestata, atteso che il Comune riconosce che il luogo dell'asserito sinistro sia una strada comunale, rientrante tra quelle facenti parte del territorio Comunale.

Sempre in via preliminare va rigettata l'eccepita nullità della domanda, la quale ha, in ordine al suo contenuto, tutti gli elementi richiesti dagli artt. 164 e 318

c.p.c., al fine di consentire alla controparte l'esercizio di un concreto diritto di difesa.

Quanto al merito, ritiene questo giudice che la domanda, alla luce delle risultanze probatorie, sia parzialmente fondata e che vada, pertanto, accolta nei limiti appresso precisati.

E' opportuno premettere che secondo un precedente orientamento della Suprema Corte, (Cass. Civ. Sez. III n. 3745/2005), invocato dal convenuto, la presunzione di responsabilità nella produzione del danno derivante da cosa in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., non si applicava laddove l'evento lesivo si fosse verificato lungo una strada comunale, trattandosi di un bene demaniale soggetto alla utilizzazione della generalità degli utenti, la qual cosa limitava fortemente la possibilità di esercitare un'efficace custodia e vigilanza sulla cosa. Pertanto in tale ipotesi poteva invocarsi ed applicarsi soltanto l'art. 2043 c.c., con la conseguenza che nel primo caso, in tema di responsabilità per danni prodotti da cosa in custodia era sufficiente dimostrare il rapporto eziologico tra fatto ed evento lesivo, prescindendosi dalla prova della colpa del soggetto agente; mentre nel secondo caso occorreva dimostrare la colpa della P.A., che restava esclusa allorquando il fatto era percepibile ed evitabile, non costituente una insidia o trabocchetto.

Se non che la Suprema Corte, con recenti pronunce, (Cass. Civ. sez. III 15779/06, Cass. Civ. 1583/06 e Cass. Civ. 17377/07), modificando il precedente orientamento, ha ritenuto applicabile anche nella fattispecie l'art. 2051 c.c., configurando la responsabilità dell'ente proprietario di strade demaniali e custode delle stesse, come oggettiva, salvo la prova a sua carico del caso fortuito, inteso come fatto idoneo ad interrompere il nesso causale fra la cosa e l'evento



A handwritten signature or mark, possibly a stylized "O" or a similar symbol, located on the right side of the page.

produttivo del danno.

Ciò posto, è da ritenersi che nella fattispecie possa applicarsi l'art. 2051 c.c., per cui il convenuto Comune, quale proprietario e custode della strada denominata via Corso Italia, è da ritenersi responsabile dell'evento, di cui al giudizio de quo.

Attraverso la deposizione testimoniale, ancorché generica e lacunosa, - resa dall teste seduto sul sedile anteriore accanto al conducente della Renault Clio-, è emerso in tutta la sua evidenza quanto esposto dall'attore nel suo libello introduttivo, secondo cui la sua auto Renault Clio, verso le ore 22,00, mentre percorreva in Sant'Antimo il Corso Italia, con direzione Asse Mediano, finiva con la ruota anteriore destra in una buca, ricolma d'acqua, riportando danni alla ruota anteriore destra ed alla parte meccanica, tanto da non essere più marciante.

Da tale dinamica emerge con tutta evidenza il rapporto eziologico tra il fatto (caduta della ruota anteriore destra in una buca ricolma di acqua pluviale ed il tipo di danno riportato dalla ruota anteriore destra).

Tuttavia in tale dinamica appare configurabile comunque anche un comportamento colposo a carico del conducente dell'auto attorea, per non aver certamente tenuto una velocità moderata ed adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (centro abitato ed ora notturna con tempo piovigginoso), in quanto, procedendo con la dovuta cautela e la dovuta attenzione, l'impatto nella buca sarebbe stato meno violento e certamente con danni lievi e senza alcun danno meccanico.

Il Comune convenuto, a sua volta, non ha fornito alcuna prova di esistenza nel caso di specie di un caso fortuito, inteso come fatto idoneo ad interrompere il



nesso causale fra la cosa e l'evento produttivo del danno.

In ordine all'incidenza del grado di colpa, va detto che nella impossibilità di determinare un maggiore o minore apporto a carico dell'uno o dell'altra parte, ritiene questo giudice che appare giusto applicare una concorsualità nella misura del 50% nella produzione dell'evento di cui al giudizio.

Per quanto, poi, concerne il quantum del risarcimento, sulla scorta della documentazione prodotta agli atti, appare congruo l'importo delle operazioni di ripristino, riportato nel preventivo rilasciato dall'autocarrozzeria "Quattro Ruote" di Verde Antimo, ammontante ad euro 500,00, riferita ad interventi tutti da ritenersi riconducibili all'evento de quo.

In applicazione della concorsualità riconosciuta, il citato importo va ridotto nella misura del 50% e va fissato e liquidato in euro 250,00, importo da ritenersi all'attualità. Spettano, pertanto, gli interessi al tasso legale dalla data della resente sentenza sino al soddisfo.

Tenuto al pagamento è il Comune convenuto, obbligato anche al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del parziale accoglimento della domanda.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando in merito alla causa in epigrafe, così provvede, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e ragione disattese :

- Dichiaro il Comune di Sant'Antimo, in persona del l.r.p.t., quale ente proprietario della strada in questione e custode della stessa, responsabile del sinistro per cui è causa nella misura del 50% e, per l'effetto, lo condanna al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 250,00,

UFFICIO GIUDIZIARIO
FRATTAMAGGIORE


oltre interessi legali dalla data della presente sentenza;


- Compensa per la metà le spese di giudizio e condanna il medesimo Comune, in persona del l.r.p.t., al pagamento dell'altra metà in favore dell'attore, che liquida in complessivi euro 390,00, di cui euro 20.00= per spese, ed i restanti euro 370,00= per diritti ed onorari, oltre spese generali , IVA e C.P.A. se dovute come per legge, da attribuirsi all'avv. Giovanni Di Nocera per il dichiarato anticipo;

Così deciso in Frattamaggiore il 29/06/09

Il Giudice di Pace

Dr. Sossio Caserta



Oggi 10 GEN 2010
IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele  LIERE





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE SENTENZA N.

..... 18 / 10

La presente copia conforme all'originale composta di N. 07 facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di AVV. G. Di Nocera

nell'interesse di N. Renato Rocca



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Frattamaggiore **21 GEN. 2010**

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli
F.T.O.

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia per uso notifica.

Frattamaggiore **21 GEN. 2010**

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padricelli



ALL B

OGGETTO : Flagiello B/ COMUNE DI SANT'ANTIMO
Giudice di Pace di Frattamaggiore
Sentenza n. 2101 del 16.05.2008
Dott. Caserta
Pagamento delle parti vittoriose

SOMME SPETTANTI ALLA PARTE FLAGIELLO BERNARDO

Sorta capitale liquidata in sentenza €. 620,00
Interessi legali dal 17.02.2004 al 10.03.2010 (come statuito in sentenza) €. 98,38

TOTALE €. 718,38

SOMME SPETTANTI ALL'AVV. VINCENZO CAPASSO
PER COMPETENZE PROFESSIONALI

Spese vive liquidate in sentenza €. 50,00
Diritti ed onorario liquidati in sentenza €. 740,00
Rimborso per spese generali ex art. 14 L. P. su €. 740,00 (12.50%) €. 92,50
C.P.A. al 4% su €. 832,50 €. 33,30
I.V.A. al 20% su €.865,80 €. 173,16
Spese forfetarie successive alla sentenza €. 200,00

TOTALE €. 1.288,96



2.007.34
~~20.077.34~~

AVV. VINCENZO CAPASSO
VIA TOLEDO 16
NAPOLI

Rilasciate n. 4... 2 e sec. /
copie, richieste
il **2.6 SET. 2008**
a **AVV. V. CAPASSO**
corrisposte marche
per Euro

N. 210168 SENT
N. 3381/05 R.G.
N. 17535/08 R. Cron.

REPUBBLICA ITALIANA
RIENTRATO
18 NOV 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Frattamaggiore, nella persona del Dr. Sossio Caserta, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al nr. 3381 del R.G. degli affari civili ordinari e non conten-
ziosi dell'anno 2005, avente ad oggetto: Risarcimento danni

N. 3401
L. 600
Trasferita
Esse Postali L. 600
Totale L.
www.giudiziario.it

TRA

FLAGIELLO BERNARDO, nato a S. Antimo il 16/08/1953 e residente in
Sant'Antimo alla via Crucis, 59, elettivamente domiciliato in Napoli alla via
Toledo, 16, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Capasso, che lo rappresenta e
difende per procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

COMUNE DI SANT'ANTIMO, in persona del Sindaco l.r.p.t., elettivamente
domiciliato in Sant'Antimo alla via Rep. San Marino, 18, presso lo studio
dell'avv. p. Loredana Di Spirito, da cui è rappresentato e difeso, per mandato
a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore, in sostituzione
dell'avv. Nicola Di Ronza, in esecuzione della delibera di C.S. n. 113 del
29/06/2006.

CONVENUTO

CONCLUSIONI: Come rassegnate all'udienza del 26/03/08 e nelle rispettive comparse conclusionali da ritenersi qui riportate..

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto di citazione notificato il 21/06/2005, il sig. Flagello Bernardo conveniva in giudizio, dinanzi a questo Ufficio, il Comune di S. Antimo, al fine di sentir dichiarare la sua responsabilità e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla sua auto Mercedes Classe A T.ga CC870VH, in conseguenza del sinistro verificatosi il 17/02/2004, verso le ore 19,30, in S. Antimo.


Assumeva, a supporto della sua domanda, che la sua auto Mercedes, mentre percorreva a moderata andatura la via Roma in S. Antimo, andava a rovinare con la ruota anteriore sinistra in un tombino scoperto e mal posizionato, presente sulla sede stradale, non visibile e non segnalato;

aggiungeva che a seguito di tale evento la sua auto Mercedes riportava danni al parafrangente anteriore sinistro, allo sportello ed al cerchio ruota anteriore sinistra, per la cui riparazione veniva richiesta la somma di euro 1.000,00;

aggiungeva ancora che l'incidente veniva denunciato al Comando dei Vigili Urbani di S. Antimo.

Chiedeva, pertanto, la condanna del Comune di S. Antimo, quale Ente proprietario e manutentore della via Roma, al risarcimento dei danni ammontanti ad euro 1.000,00, oltre sosta tecnica, rivalutazione monetaria ed interessi, il tutto entro il limite di euro 1.032,91.

Radicatasi la lite, si costituiva il Comune di S. Antimo, che impugnava la domanda, chiedendone il rigetto, perché inammissibile, improponibile ed infondata, assumendo che l'evento era imputabile alla condotta tenuta dall'attore.



Acquisita la documentazione prodotta, ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni sopra riportate, veniva riservata a sentenza all'udienza del 26/03/08.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va detto che la legittimazione attiva risulta comprovata dalla copia della carta di circolazione della vettura Mercedes Classe A T.ga CC870 VH prodotta agli atti; la legittimazione passiva non risulta contestata, trattandosi la via Roma, una strada di proprietà del Comune di S. Antimo, che non ha contestato tale circostanza.

Sempre in via preliminare va detto che la domanda è ammissibile e proponibile, in quanto preceduta dalla richiesta di risarcimento spedita con raccomandata AR al Comune di S. Antimo ed inoltre la stessa contiene tutti gli elementi richiesti dagli artt. 163 e 318 c.p.c., per consentire alla controparte di esercitare concretamente il suo diritto di difesa.

Ciò posto, nel merito va detto che la domanda è da ritenersi fondata e va accolta per quanto di ragione.

La dinamica dell'evento come esposta in citazione ha trovato esatto riscontro nell'esaustiva e precisa dichiarazione resa dal teste escusso, persona da ritenersi attendibile, non avendo apparentemente alcun interesse specifico per rendere una versione dei fatti non aderente alla realtà; ed inoltre la deposizione resa è priva di contraddizioni o lacune significative, idonee a minarne la veridicità.

E' emerso che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, l'istante alla guida della sua auto Mercedes Classe A, ripartito dalla zona di parcheggio, ove è posta la villa comunale, mentre si apprestava ad immettersi, ad andatura moderata, sulla via Roma, dichiara il teste che si trovava a bordo

della Mercedes accanto al conducente “.. sentii un rumore e la ruota sinistra dell'auto che andava a finire in un buco...il mio amico dopo l'impatto accelerò per uscire con la ruota dal buco e dopo di che si fermò. Scendemmo dall'auto e nell'occasione ebbi modo di notare che la ruota anteriore sinistra era rovinata in un tombino privo di copertura...anzi preciso che non mancava solo il coperchio, ma tutta la grata perimetrale.... Tale tombino scoperto si trovava nel mezzo di altri due che erano coperti e posizionati regolarmente...la strada era buia e non c'erano segnali che indicavano il pericolo...a seguito dell'impatto nella buca profonda, la Mercedes riportava danni al cerchio, al paraurti anteriore nonché allo sportello anteriore ...dopo aver constatato i danni abbiamo parcheggiato di nuovo l'auto e siamo andati dai Vigili Urbani a denunciare l'accaduto....all'epoca dell'incidente la strada nel punto ove avvenuto l'incidente era buia e non c'erano segnali che indicavano il pericolo....e la stessa buca non era visibile....”.

Da tali risultanze processuali emerge con tutta evidenza la sussistenza della c.d. insidia e/o trabocchetto, in quanto l'ampia e profonda buca posta verso il centro della sede stradale, non illuminata, non era né visibile, né prevedibile per assenza di segnaletica, con conseguente responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 e 2043 c.c. a carico dell'Ente proprietario della strada. D'altra parte nessuna responsabilità, anche concorsuale, può attribuirsi al conducente dell'auto Mercedes dell'attore, il quale stava procedendo a moderata andatura e con cautela il tratto di strada, per immettersi su via Roma, confidando, come qualsiasi utente, nella regolarità del fondo stradale stesso.

In ordine alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., posta a carico dell'Ente, quale proprietario e custode dell'opus publicum, in caso di dan-

no prodotto dalla cosa in custodia, manca qualsiasi dimostrazione dell'evento fortuito da parte del convenuto Comune, pur essendo un suo preciso onere darne la dimostrazione. In ordine all'applicabilità nella fattispecie del principio generale di cui all'art. 2043 c.c., emerge in tutta la sua evidenza la violazione del principio del *neminem laedere* da parte dell'Ente convenuto, responsabile di una omessa vigilanza e di una diligente manutenzione della strada, al fine di evitare che possa sussistere, come nel caso in esame, la presenza lungo la sede stradale di un tombino scoperto, che, specie, di sera, in un tratto di strada scarsamente illuminato rappresenta una vera e propria insidia e/o trabocchetto, connotato dai presupposti della sua non visibilità e non prevedibilità.

Per quanto concerne il quantum debeatur, va detto che nessuna valenza probatoria può attribuirsi al preventivo prodotto, che quantifica i danni in euro 1770,00. Tale documento sarà valutato come mera espressione di giudizio e sarà tenuto in conto, unitamente ad altri criteri per la determinazione dell'indennizzo in via equitativa.

Tenuto conto del citato documento, delle risultanze processuali, delle comuni cognizioni in tema di autoriparazioni, della documentazione fotografica prodotta e dei comuni criteri in tema di necessità ed economicità delle operazioni di ripristino, appare congruo e corretto liquidare l'importo in euro 620,00, al netto di iva per mancanza di fattura e comprensivo del fermo tecnico.

Su tale importo sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal fatto.

Tenuto al pagamento è il convenuto Comune di S. Antimo, così come per le spese di causa in favore dell'attore, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Frattamaggiore, definitivamente pronunciando nella causa

in epigrafe, così provvede, decidendo secondo equità:

Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna il Comune di S. Antimo, in persona del sindaco p.t., al pagamento, in favore di Flagello Bernardo, a titolo di risarcimento danni, dell'importo di euro 620,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal fatto e gli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate;

Condanna il medesimo Ente al pagamento delle spese di causa in favore dell'attore, che liquida in complessivi euro 790,00, di cui euro 50,00 per spese ed i restanti euro 740,00 per diritti ed onorari, oltre spese forfetarie, IVA e C.P.A., con attribuzione all'avv. Vincenzo Capasso per il dichiarato anticipo.

Così deciso in Frattamaggiore il 02/05/08



Il Giudice di pace
Dr. Sossio Caserta





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE SENTENZA N.

..... 2101 / 08

La presente copia conforme all'originale composta di N. 06 facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di Avv. V. Caputo

nell'interesse di Flajjello Bernato




REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Frattamaggiore 6 OTT. 2008

Stamped text: CIRCA... 08/10/2008



IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaella Padricelli



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE

La presente copia conforme all'originale depositata in Uff. di P. è rilasciata in forma esecutiva a richiesta di nell'interesse di

REPUBBLICA ITALIANA

AD ISTANZA COE WATTI SI NOTIFICHI:
AL COMUNE DI SANT'ANTIMO IN P. DEL SWDACO
L. RISP. V. B. S. SANT'ANTIMO ALLA
VIA REP. SAN MARINO 18, PRESSO LO STUDIO
DELLA DOTT. S. B. Z. O. REDANA DI SPIRITO.

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZ. DISTACCATA DI FRATTAMAGGIORE
Io sottoscritto Uff. Giudiz. ho notificato copia
dell'antascritto atto ad esso intimat in dup.
gnat domicili mediante spedizione in abb.
raccom. con A.R. dall'Ufficio Postale di Fratt. 20
FRATT 10 NOV. 2008
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
M. Carlo

All. P.

OGGETTO : Cristiano M.G./ COMUNE DI SANT'ANTIMO
Giudice di Pace di Frattamaggiore
Sentenza n. 2111 del 16.11.2009
Dott. Casaburi
Pagamento delle parti vittoriose

SOMME SPETTANTI ALLA PARTE CRISTIANO MARIA GRAZIA


Sorta capitale liquidata in sentenza €. 2.500,00
Interessi legali dalla domanda al 10.03.10 (come statuito in sentenza) €. 117,64

TOTALE €. 2.617,64

SOMME SPETTANTI ALL'AVV. ELPIDIO CAPASSO
PER COMPETENZE PROFESSIONALI

Spese vive liquidate in sentenza €. 640,00
Diritti ed onorario liquidati in sentenza €. 2.300,00
Rimborso per spese generali ex art. 14 L. P. su €. 2.300,00 (12.50%) €. 287,50
C.P.A. al 4% su €.2.587,50 €. 103,50
I.V.A. al 20% su €.2.691,00 €. 538,20
Spese forfetarie successive alla sentenza €. 150,00

TOTALE €. 4.019,20



6.636,84
6.635,84

Procciate n. 4 (2 ere)

27 NOV. 2009

Avv. F. CAPASSO

controposita marche

per Euro 14,16

N. 2111/04 SENT.

N. 3019/08 R.G.

N. 9309/09 R.Cron.

N. Reg. Rep

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE - in persona del Dott. SOSSIO

CASABURI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

STUDIO LEGALE
Avv. ELPIDIO CAPASSO
Via Alfredo Pecchia n. 71
80022 ARZANO (NA)
081-5731800 mart. giov. ore 16/19,30

nella causa civile iscritta al n.3019/08 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 06/05/09 e vertente

COPIA

TRA

Cristiano Maria Grazia nata a Grumo Nevano il 20/06/51 e res.te in S.Antimo alla via Giotto,43 rappr. e dif. dall'avv. Elpidio Capasso presso il cui studio elett. dom. in Arzano alla via A.Pecchia,71 giusta mandato a margine della citazione

COMUNE DI S. ANTIMO
15 DIC 2009
Prot. N. 25432

ATTORE

E

Comune di S.Antimo in p.s.l.r.p.t. sedente per la carica presso la casa comunale di S.Antimo .

CONVENUTO-CONTUMACE

OGGETTO:Risarcimento danni

CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'istante con atto di citazione ritualmente notificato ha tratto in giudizio il Comune di S.Antimo.

Premetteva che: il giorno 24/05/06,verso le ore 12,00 mentre camminava su via Salvator Dali,giunta all'altezza del civico,4,inciampava in un tombino che si

Applicate sull'originale
marche per Euro 14,16

spostava dal suo alloggiamento al passaggio dell'attrice, che cadeva a terra e riportava lesioni al piede sx e veniva ricoverata presso l'ospedale di Fratta Maggiore, ove le veniva diagnosticata "Frattura parcellare dello spigolo antero superiore dell'astralago sx, con prognosi di gg. 25; che veniva sottoposta a cure mediche e in data 1/02/07 veniva dichiarata guarita con postumi da valutare in sede medico-legale

Tanto premesso chiedeva dichiararsi l'esclusiva responsabilità del comune di S. Antimo per l'evento di cui è causa e condannarlo al pagamento, a titolo di risarcimento danni nella misura di €2.500,00 o a quella somma superiore che sarà evidenziata a mezzo di CTU, con interessi e rivalutazione monetaria in favore dell'attrice e con il favore delle spese di causa e con attribuzione.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di S. Antimo per ministero dell'avv. Grimaldi Vincenzo che impugnava e contestava la domanda attrice

Occorre evidenziare che il predetto legale non ha più depositato la produzione di parte, per cui non è possibile verificare la corretta costituzione nel presente giudizio del predetto legale, con la conseguenza che il comune di S. Antimo va dichiarato contumace

Chiesta e ammessa prova per testi, esibita varia documentazione medico-ospedaliera riflettenti le lesioni subite dall'attrice, chiesta e ammessa CTU in persona dell'infortunata; precisate le conclusioni, la causa all'udienza del 06/05/09 veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente precisare che, nella fattispecie, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., poiché, come è costante orientamento giurisprudenziale della S.C., la presunzione di responsabilità stabilita dalla richiamata norma codicistica



Handwritten signature.

(art. 2051 c.c.) si applica agli enti pubblici, dato che il bene demaniale o patrimoniale dell'ente, per le sue intrinseche e particolari caratteristiche rapportate sia alla estensione che alla modalità d'uso, è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, e soggetto alla custodia e vigilanza sulla cosa, da parte dell'Ente, nel caso in esame, sulla via pubblica.

Nella fattispecie, ritiene questo Giudice che la domanda è fondata e va accolta.


Dalla rese deposizioni testimoniali si ricavano sufficienti elementi per ritenere che l'evento di cui è causa è da addebitarsi all'esclusiva responsabilità dell'Ente Locale convenuto che ometteva di esercitare il potere di custodia sulla via pubblica e si disinteressava poi completamente del presente giudizio tanto che veniva dichiarato contumace.

Circa il quantum, la espletata ctu che questo giudice ritiene di condividere, poiché improntata a criteri scientifici obiettivi, ha evidenziato che l'attrice ebbe a riportare nell'occorso "Frattura parcellare dello spigolo antero-superiore dell'astragalo sx" e la sussistenza della compatibilità dell'evento con le lesioni subite dall'attrice ed una itt di gg.30 ed una itp al 50% ed un danno biologico del tre per cento.

Alla stregua di tanto all'attrice, la quale ha subito un danno al bene-salute, bene costituzionalmente garantito, che qualora leso, deve essere risarcito, in applicazione dei criteri di cui al dlgs 57/01 spetta la somma di complessivi €2.500,00 così espressamente richiesta dal legale dell'attrice a titolo di itt di gg30, di itp di gg 30 al 50% e di un danno biologico nella misura del 3% e di danno morale.

Le spese del presente giudizio, come da dispositivo

P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Frattamaggiore - definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

1)Dichiara la contumacia del comune di S.Antimo (NA)

2)Dichiara ammissibile la domanda

3)Accoglie la domanda e condanna il Comune di S.Antimo in p.s.l.r.p.t al pagamento in favore dell'attrice della somma di €2.500,00 a titolo di risarcimento danni,con interessi dal di della domanda al soddisfo,non dovuta la rivalutazione monetaria poiché la somma è stata determinata all'attualità

4)Condanna il Comune di S. Antimo alla refusione delle spese del giudizio in € 2.950,00,di cui €640 per esborsi,compresa la spesa di ctu, il resto per diritti ed onorario,con iva e cpa e con il conforto delle spese generali nella misura del 12,50 per cento su diritti ed onorario e con attribuzione all'avv.Elpidio Capasso per dichiarazione di fattone totale anticipo

Così deciso in Frattamaggiore il 15/05/09

Il Giudice di Pace,
Dott. Sossio Casaburi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE
Depositato in Cancelleria
Oggi: 16 NOV. 2009
IL CANCELLIERE
IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padellaro





UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE

SENTENZA N.

2111/09

.....

La presente copia conforme all'originale composta di N. 05 facciate, si

rilascia in forma esecutiva a richiesta di An. E. Capano

nell'interesse di Luigi Siano nome Grafico



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assisten-
za e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.

4 DIC. 2009

Frattamaggiore

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Pastricelli

F.T.O

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia
per uso notifica.

Frattamaggiore 4 DIC. 2009

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA

Dr. Raffaele Pastricelli



Ad istanza come in atti si notifichi a:

1) **Comune di Sant'Antimo** in persona del Sindaco pro-tempore,
domiciliato per la carica in Sant'Antimo (NA), presso la Casa
Comunale sita alla via Roma (C.A.P. 80029) mediante:

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto
che precede a Al Richiesto

.....
.....
mediante consegna di copia conforme in busta chiusa
e sigillata, a mani di

A MANI DI Teresa Marone
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI T.Q.

LEGALE
CAPASSO
Pecchiaia 92
NO (NA)
ov. ore 16/19,30

LEGALE
IO CAPASSO
Pecchiaia 92
LANC... (NA)
16/19,30

SANTANTIMO

15/12/08

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficiale Giudiziario
(Dr. Assunta Marone)

Associato n. 4 (3. ecci)

Copie - richieste
27 NOV. 2009

a. Avv. E. CAPASSO

contrassegno marche
per Euro 14,16

N. 2111/09 SENT.

N. 3019/08 R.G.

N. 9309/09 R. Cron.

N. Reg. Rep

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE - in persona del Dott. SOSSIO

CASABURI, ha pronunciato la seguente

STUDIO LEGALE
Avv. ELPIDIO CAPASSO
Via Alfredo Pecchia n. 72
80022 ARZANO (NA)
081-5731800 mart. giov. ore 16/19,30

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.3019/08 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza
del 06/05/09 e vertente

Copia

TRA

Cristiano Maria Grazia nata a Grumo Nevano il 20/06/51 e res.te in S.Antimo alla
via Giotto,43 rappr. e dif. dall'avv. Elpidio Capasso presso il cui studio elett.
dom. in Arzano alla via A.Pecchia,71 giusta mandato a margine della citazione

COMUNE DI S. ANTIMO	
15 DIC 2009	*
Prot. N. 25732	

ATTORE

E

Comune di S.Antimo in p.s.l.r.p.t. sedente per la carica presso la casa comunale di
S.Antimo .

CONVENUTO-CONTUMACE

OGGETTO:Risarcimento danni

CONCLUSIONI: come da verbali di causa che si intendono integralmente
richiamate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'istante con atto di citazione ritualmente notificato ha tratto in giudizio il
Comune di S.Antimo.

Premetteva che: il giorno 24/05/06,verso le ore 12,00 mentre camminava su via
Salvator Dallì,giunta all'altezza del civico,4,inciampava in un tombino che si

Applicato contrassegno
marche per Euro 14,16

(art. 2051 c.c.) si applica agli enti pubblici, dato che il bene demaniale o patrimoniale dell'ente, per le sue intrinseche e particolari caratteristiche rapportate sia alla estensione che alla modalità d'uso, è oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte di terzi, e soggetto alla custodia e vigilanza sulla cosa, da parte dell'Ente, nel caso in esame, sulla via pubblica.

Nella fattispecie, ritiene questo Giudice che la domanda è fondata e va accolta.

Dalla rese deposizioni testimoniali si ricavano sufficienti elementi per ritenere che l'evento di cui è causa è da addebitarsi all'esclusiva responsabilità dell'Ente Locale convenuto che ometteva di esercitare il potere di custodia sulla via pubblica e si disinteressava poi completamente del presente giudizio tanto che veniva dichiarato contumace.

Circa il quantum, la espletata ctu che questo giudice ritiene di condividere, poiché improntata a criteri scientifici obiettivi, ha evidenziato che l'attrice ebbe a riportare nell'occorso "Frattura parcellare dello spigolo antero-superiore dell'astragalo sx" e la sussistenza della compatibilità dell'evento con le lesioni subite dall'attrice ed una itt di gg.30 ed una itp al 50% ed un danno biologico del tre per cento.

Alla stregua di tanto all'attrice, la quale ha subito un danno al bene-salute, bene costituzionalmente garantito, che qualora leso, deve essere risarcito, in applicazione dei criteri di cui al dlgs 57/01 spetta la somma di complessivi €2.500,00 così espressamente richiesta dal legale dell'attrice a titolo di itt di gg30, di itp di gg 30 al 50% e di un danno biologico nella misura del 3% e di danno morale.

Le spese del presente giudizio, come da dispositivo

P.Q.M.



Il Giudice di Pace di Frattamaggiore - definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

1)Dichiara la contumacia del comune di S.Antimo (NA)

2)Dichiara ammissibile la domanda

3)Accoglie la domanda e condanna il Comune di S.Antimo in p.s.l.r.p.t al pagamento in favore dell'attrice della somma di €2.500,00 a titolo di risarcimento danni,con interessi dal dì della domanda al soddisfo,non dovuta la rivalutazione monetaria poiché la somma è stata determinata all'attualità

4)Condanna il Comune di S. Antimo alla refusione delle spese del giudizio in € 2.950,00,di cui €640 per esborsi,compresa la spesa di ctu, il resto per diritti ed onorario,con iva e cpa e con il conforto delle spese generali nella misura del 12,50 per cento su diritti ed onorario e con attribuzione all'avv.Elpidio Capasso per dichiarazione di fattone totale anticipo

Così deciso in Frattamaggiore il 15/05/09

Il Giudice di Pace
Dott. Sossio Casaburi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE
Depositato in Cancelleria
Oggi: 16 NOV. 2009
IL CANCELLIERE

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Padellaro



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FRATTAMAGGIORE**

SENTENZA N.

..... 2114 / 09

La presente copia conforme all'originale composta di N. 07 facciate, si
rilascia in forma esecutiva a richiesta di Av. E. Caputo
nell'interesse di re S. S.



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assisten-
za e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente
richiesti.

Frattamaggiore **4 DIC. 2009**

IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Patricolli

La presente copia, conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva, si rilascia
per uso notifica.

Frattamaggiore **4 DIC. 2009**



IL DIRIGENTE DELLA CANCELLERIA
Dr. Raffaele Patricolli

Ad istanza come in atti si notifici a:

1) Comune di Sant'Antimo in persona del Sindaco pro-tempore,
domiciliato per la carica in Sant'Antimo (NA), presso la Casa
Comunale sita alla via Roma (C.A.P. 80029) mediante:

GALE
C.A.P. 80029
Città n. 1
1111 (1111)
1111 ore 10,19,30

LEGNA
NO 1 1111
1111 ore 10,19,30

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario
addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Napoli
Sezione Distaccata di Frattamaggiore, ho notificato l'atto
che precede a Comune di S. Arpino
in p. del Simolone p. I.

mediante consegna di copia conforme in busta chiusa
e sigillata, a mani di

A MANI DI Teresa Mormano
IMPIEGATO ADDETTO ALLA RICEZIONE ATTI T.Q.

13628

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRATTAMAGGIORE
Ufficiale Giudiziario
(Dr. Assunta Montemurro)

SANT'ANTIMO 15/12/09

COMUNE DI SANT'ANTIMO

(PROV. DI NAPOLI)

4° COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Verbale N° 311 del 12/04/2010

L'anno 2010, addì dodici del mese di Aprile alle ore 16,30, nella Casa Comunale sita in via Roma, al 2° piano, si è riunita la 4° Commissione Consiliare permanente "Bilancio e programmazione Economica" per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva emessa dal Tribunale di Napoli.
- 2) Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivante da 3 sentenze esecutive emesse dal Giudice di Pace di Frattamaggiore.

La Commissione:


1) Di Spirito Antimo	- Presidente-	Presente
2) Russo Domenico Antonio Antimo	- Vice Presidente-	Presente
3) Ferriero Leopoldo	- Componente-	Presente
4) Angelino Massimiliano	- Componente-	Presente
5) Mariniello Immacolata	- Componente-	Assente

Assiste alla commissione, in qualità di segretario il dipendente Perfetto Giuseppe
Visto il numero legale dei presenti, il Presidente, dichiara aperta la seduta.


I presenti prendono atto delle delibere pervenute con data 08/04/2010 riguardante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio e dopo aver consultato i documenti in oggetto, i consiglieri Di Spirito Antimo, Ferriero Leopoldo ed Angelino Massimiliano esprimono parere favorevole mentre il Consigliere Russo Domenico Antonio Antimo si riserva di esprimersi in Consiglio Comunale.

Alle ore 18,00 si dichiara chiusa la seduta e i presenti decidono di aggiornarsi per il giorno 13 Aprile alle ore 18,00.


IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



I COMPONENTI




Parere allegato alla delibera di C.C. n . 21 del 26/04/2010

Parere Tecnico

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Lì 15.03.2010

Il Funzionario
(Istr. Dirt. Stefano Verrone)




Parere di regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole art. 49 D.Lgs 267/2000.

lì 22.03.2010

Il Funzionario
(Dr. Di Ronza Gianluigi)



Parere di conformità

Richiesto, il Segretario Generale in ordine al presente atto, così si esprime:
l'atto è conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Lì 15.04.2010

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Patrizia Magnoni)



PRESIDENTE: Mettiamo a votazione il punto. Alzi la mano chi è favorevole; alzi la mano chi è contrario; alzi la mano chi si astiene.

Favorevoli: n. 19;

Contrari: nessuno;

Astenuti: n. 2.

Il punto è approvato.

La parola al Consigliere Castiglione.

CONSIGLIERE CASTIGLIONE: Chiedo di mettere in votazione l'immediata esecutività dell'atto.

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole alzi la mano; alzi la mano chi è contrario; alzi la mano chi si astiene.

Favorevoli: n. 19;

Contrari: nessuno;

Astenuti: n. 2.

L'immediata esecutività è approvata.

Alcino Fazio
S.C. Castiglione R.R.L.

DELIBERA C.C. N. 21 DEL 26.04.2010

IL PRESIDENTE
GEOM. D'APONTE VINCENZO



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA PATRIZIA MAGNONI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Patrizia Magnoni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

dal.....
06 MAG 2010

Li.....
06 MAG 2010



IL MESSO COMUNALE
OZ MESSO COMUNALE
(Mottelo Pietro)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, per la decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.

Li.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....